



COMUNE DI MASSALENGO

ORIGINALE

Registro Generale n. 31

ORDINANZA DEL SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N. 22 DEL 29-09-2026

Ufficio:

Oggetto: Modifica temporanea della viabilità, istituzione di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in occasione della Sagra Patronale di Massalengo dal 2 al 4 ottobre 2026

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di settembre, il Responsabile del servizio SERAFINI SEVERINO

ORDINA

- PREMESSO CHE** che nei giorni compresi tra il 2 e il 4 ottobre 2026 si svolgerà nel territorio comunale la tradizionale Sagra Patronale denominata "Riso e acqua";
- RICHIAMATA** La D.G.C. nr. 120 del 24.09.2026;
- CONSIDERATO CHE** Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni culturali, gastronomiche e di pubblico spettacolo in sicurezza, si rende necessario modificare la viabilità ordinaria e riservare alcune vie all'uso pedonale;
- RITENUTO** doveroso garantire la piena accessibilità e fruibilità dell'evento anche alle persone con disabilità, individuando un'area di sosta riservata e situata nelle vicinanze dell'area festeggianti;
- VISTO** il Piano di Safety e Security redatto dal tecnico incaricato in data 25.09.2026;
- VISTO** gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 285/1992, "Codice della strada" che attribuisce la competenza per l'adozione di segnaletica e modifica della circolazione stradale all'interno del centro urbano al Comune;

RICHIAMATI	gli articoli 107 commi 2 e 3 e 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), che legittimano in deroga la nomina di Posizioni Organizzative non aventi qualifica dirigenziale, nonché la responsabilità dell'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
VISTO	il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTA	La D.G.C. n. 94 del 10/07/2023 di nomina responsabile del servizio;
VISTO	l'art. 32 della Legge 69/2009 che prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
CONSIDERATO	che la pubblicazione del presente atto e l'apposizione della segnaletica sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 13 della L. 7/8/1990 m. 241;
RITENUTA	la propria competenza a provvedere;

ORDINA

1. **L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata** per gli autocarri a massa massima ammissibile superiore alle 3,5 T in tutta l'area di parcheggio prospiciente Strada Longa dal civico 1 al civico 21 ed in Via dell'Infanzia dalle ore 08:00 del giorno 03.10.2026 alle ore 23:59 del giorno 04.10.2026;
2. **L'istituzione del divieto di transito** dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del giorno 03.10.2026 nelle seguenti Vie:
 - a. Via Premoli nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Amendola sino a Via della Chiesa/Via Monte Grappa
 - b. Via Roma
 - c. Via della Chiesa
 - d. Piazza della Vittoria
 - e. Via Monte Grappa
 - f. Via della Concordia
 - g. Via IV Novembre nel tratto compreso dall'intersezione con Via Togliatti sino a Via Roma/Via della Chiesa;
3. **L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata** dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del giorno 03.10.2026 nelle seguenti Vie:
 - a. Via Roma;

- b. Via della Chiesa;
 - c. Piazza della Vittoria;
 - d. Via Premoli nel tratto compreso tra l'intersezione con Via della Chiesa/Via Monte Grappa all'intersezione con Via Amendola;
4. **L'istituzione del divieto di transito** dalle ore 06:30 alle ore 23:59 del giorno 04.10.2026 nelle seguenti Vie:
- a. Via Premoli nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Fanfulla all'intersezione con Via della Chiesa/Via Monte Grappa;
 - b. Via Roma;
 - c. Via della Chiesa;
 - d. Piazza della Vittoria;
 - e. Via Monte Grappa;
 - f. Via della Concordia;
 - g. Via IV Novembre nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Togliatti all'intersezione con Via Roma/Via della Chiesa;
 - h. Via Amendola nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Premoli all'ingresso del parcheggio comunale di Via Amendola;
5. **L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata** dalle ore 06:30 alle ore 23:59 del giorno 04.10.2026 nelle seguenti Vie:
- a) Via Roma;
 - b) Via della Chiesa;
 - c) Piazza della Vittoria;
 - d) Vicolo della Salute;
 - e) Via Premoli nel tratto compreso tra l'intersezione con Via della Chiesa/Via Monte Grappa all'intersezione con Via Amendola;
 - f) Via IV Novembre nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Togliatti all'intersezione con Via Roma/Via della Chiesa;
6. **Riserva di Stalli di Sosta per Veicoli al Servizio di Persone con Disabilità:**
all'interno del parcheggio pubblico situato in Via Amendola, vengono riservati n. 5 stalli di sosta alla fruizione esclusiva dei veicoli a servizio di persone con disabilità esponenti in modo visibile il prescritto Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/1992. Contestualmente, per i soggetti non appartenenti alla predetta categoria, sugli stessi stalli è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Ai predetti divieti faranno eccezione i veicoli di soccorso nell'esercizio delle proprie funzioni d'istituto.

Ulteriori misure di modifica della viabilità potranno essere assunte dal personale della Polizia Locale in servizio per motivi riguardanti la sicurezza e l'incolumità pubblica.

AVVISA

La regolamentazione del traffico e della sosta sarà demandata agli operatori incaricati del servizio di Polizia Locale presenti ed operativi sul posto i quali avranno pertanto la facoltà di intervenire, nell'ambito di un piano generale di coordinamento, al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione nei termini di sicurezza previsti.

Le prescrizioni di cui sopra sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16/12/1992 N° 495 (Regolamento di

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) così come descritto nelle planimetrie allegate.

I trasgressori e obbligati in solido alla violazione della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa da €42,00 ad €173,00 dal combinato disposto dell'art. 7 c. 1 a) e c. 14 D. Lgs. 285/1992, "Codice della strada" con l'applicazione della rimozione forzata di cui all'art.159 CDS ove la violazione contempra una sosta vietata.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito istituzionale e che venga trasmesso via PEC ai seguenti destinatari:

- Prefettura di Lodi;
- Questura di Lodi;
- Comando Provinciale Carabinieri di Lodi;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lodi;
- Stazione Carabinieri di Borghetto Lodigiano;
- Polizia Stradale di Lodi;
- AREU;
- Comando Provinciale VV.F. di Lodi;
- Star Mobility.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERAFINI SEVERINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARANO ANGELINA